

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l'atto costitutivo del "GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA" con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo Fotografico, già costituito in data 24 febbraio 1976, viene oggi sottoscritto dai signori:

- 1) Giorgio Tani;
- 2) Luciano Tozzi;
- 3) Roberto Masi;
- 4) Guido Paoli;
- 5) Pasquale Romeo;
- 6) Mario Corsolini.

* * *

Denominazione – Sede – Scopo – Durata – Patrimonio

Art. 1 – L'Associazione Culturale denominata "GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA" ha sede in VIA CASTRONELLA 140/A/19 - CAMPI BISENZIO c.f. 94065220488, non possono essere aperte sedi secondarie.

Art. 2 – L'Associazione ha fini ideali e non di lucro, e si propone di promuovere la Fotografia Amatoriale essenzialmente attraverso il proprio gruppo già esistente dal 1976.

L'Associazione ha lo scopo di PROPORRE CULTURA DELLA FOTOGRAFIA E QUANTO AD ESSA CONNESSO, nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano.

L'Associazione potrà comunque dedicarsi ad altre attività culturali, sempre compatibili con lo spirito ideale e non di lucro che ispira la nostra Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sopra citati, l'Associazione si servirà dei seguenti ordini e mezzi:

- a) mezzi finanziari derivanti da contributi associativi e dalle attività promozionali svolte a livello locale. quali CORSI E PUBBLICAZIONI DI FOTOGRAFIA, MOSTRE E CONCORSI FOTOGRAFICI E ATTIVITÀ INERENTI LA FOTOGRAFIA;
- b) eventuali proventi da sponsorizzazioni e contributi di enti pubblici e privati che vorranno devolvere ciò alla nostra Associazione Culturale;
- c) proventi da pubblicità da parte di enti pubblici e privati, che verrà fatta in connessione allo svolgimento di manifestazioni culturali e non;
- d) promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni culturali od eventi a queste collegati;

- e) mezzi tecnici propri o derivanti dal collegamento con enti di promozione culturale nelle iniziative che non contrastino con i principi dell'Associazione Culturale;
- f) stipulare convenzioni con enti e società pubbliche e private ai fini del raggiungimento dei propri scopi ideali e non di lucro;
- g) l'Associazione Culturale potrà compiere inoltre tutte le attività che riterrà opportune e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa la promozione e l'organizzazione di manifestazioni ricreative in genere
- h) l'Associazione Culturale non ha scopo di lucro e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie ed opportune per il raggiungimento dei suddetti scopi associativi.

Art. 3 – La durata dell'Associazione Culturale è a tempo illimitato.

Art. 4 – La natura giuridica dell'Associazione Culturale è quella delle Associazioni Non Riconosciute prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, per cui “l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”.

Art. 5 – Il patrimonio dell'Associazione Culturale è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali versamenti volontari di Soci o di terzi e dai ricavi delle iniziative sociali.

Sussiste l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

Le entrate dell'associazione culturale sono destinate alla gestione dell'associazione medesima per il raggiungimento dell'oggetto sociale in linea con gli scopi della medesima.

Art. 6 – L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto a cura del consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 7 – Sono Soci dell'Associazione:

Soci Ordinari – Coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Soci Sostenitori – sono coloro che, condividendo gli scopi fissati nell'art. 2 dello statuto, intendono collaborare e sostenere finanziariamente o in altro modo l'associazione, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma non hanno diritto di voto in assemblea.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio.

Non sono ammessi Soci Ordinari a carattere temporaneo.

Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Le domande di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione e su di esse deciderà il Consiglio Direttivo inappellabilmente.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

La quota o il contributo associativo sono non rivalutabili ed intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 9 – Sono organi dell'associazione culturale:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione Culturale.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Tutte le cariche sociali hanno durata annuale se all'atto della nomina non è fissata una data diversa, comunque non superiore a tre anni.

Art. 10 – L'Assemblea è sovrana. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. Nell'avviso di convocazione, spedito a mezzo raccomandata o consegnato a mano al Socio che ne firma copia per ricevuta, devono essere indicati luogo ed ora dell'Assemblea ed ordine del giorno.

Nello stesso avviso può essere indicato un diverso giorno in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiungerà il numero legale.

Tra la data di ricevimento dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno cinque giorni.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro i primi quattro mese di ogni anno, per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e conto consuntivo come presentato dagli amministratori, alla nomina delle cariche sociali ed agli indirizzi generali dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno due decimi dei Soci o due quinti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea nei quindici giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a trenta giorni dalla data della lettera di convocazione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ed è competente a deliberare su tutte le modifiche dello statuto ed in particolare sui seguenti argomenti:

- Trasferimenti di Sede;
- Modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto;
- Scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato o da altro Socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina altresì un Segretario.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea, che viene sottoscritto da parte del Presidente e del Segretario.

Ogni Socio potrà intervenire in Assemblea se in regola con i pagamenti sociali e potrà rappresentare con delega, in calce all'atto di convocazione, un solo altro Socio avente diritto al voto. Alle Assemblee, se invitati, possono assistere, ma non partecipare, i Soci non aventi diritto al voto quali i soci sostenitori.

Per i Soci partecipanti alle Assemblee sussiste il principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, c.c.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea con scrutinio segreto si compone di un numero minimo di tre membri ed attua le deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri e con il voto di maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Dirigente Responsabile ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare anche in ordine al contratto di abbinamento pubblicitario.

Il Consiglio Direttivo definisce il programma annuale dell'associazione culturale, redige il bilancio preventivo e consuntivo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo può delegare per iscritto un altro componente del Consiglio Direttivo per essere rappresentato.

Ogni componente non può avere più di tre deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Dalle riunioni del consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e in mancanza di questi dal Vicepresidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

In caso di dimissione del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 12 – In caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l'Assemblea, in sede straordinaria determinerà tutte le modalità della liquidazione, fermo restando che, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, il patrimonio sociale dovrà essere versato ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 13 – Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione Culturale e suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea, che giudicheranno con equo apprezzamento senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 14 - L'Associazione è regolata dal presente Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Campi Bisenzio, 7 dicembre 2009

Letto, approvato e sottoscritto.